



Comitato dei Delegati

9 settembre 2013

La necessità di una
riforma del sistema previdenziale

I provvedimenti adottati

- 1. Aumento dell'aliquota del soggettivo e del massimale sul reddito;**
- 2. Aumento del soggettivo supplementare;**
- 3. Riduzione del minimo dell'integrativo;**
- 4. Requisiti per le pensioni dirette;**
- 5. Eliminazione della pensione di anzianità e restituzione contributi;**
- 6. Rimodulazione delle fasce di rivalutazione delle quote reddituali;**
- 7. Reintroduzione del contributo di solidarietà;**
- 8. Riduzione di equilibrio della quota A;**
- 9. Attribuzione di parte del maggior rendimento rispetto alla media mobile del PIL.**

Aumento aliquota contributo soggettivo

Periodo di riferimento	Contributo soggettivo	
	Minimi	Aliquota
2013	3.044,00	10% - 20%
2018	Riv. inflazione	15% - 25%

Abbiamo ipotizzato un aumento graduale del contributo soggettivo che passa al 10% nel 2013 (aliquota massima 20%) e poi cresce di un punto percentuale all'anno, fino ad attestarsi al 15% nel 2018 (aliquota massima 25%).

Variante massimale

Periodo di riferimento	Contributo soggettivo
	Importo tetto
dal 2013 in poi	€ 100.000 (da rivalutare)

Il massimale di reddito su cui applicare l'aliquota è aumentato a € 100,000,00. Il massimale può non essere applicato a richiesta dell'associato.

Aumento aliquota contributo soggettivo supplementare

Periodo di riferimento	Aliquota %	Importo minimo (contributo)	Importo minimo (reddito)
dal 2013 in poi	0,75%	€ 444,00	€ 58.666,00

Riv. inflazione

E' previsto il pagamento del contributo soggettivo supplementare anche per i pensionati esercenti la professione in misura pari alla metà degli iscritti non pensionati.

Se i pensionati non producono reddito, non pagano il contributo.

L'aumento della dotazione del fondo serve a finanziare ulteriori attività di natura assistenziale.

Riduzione del contributo integrativo minimo

Periodo di riferimento	Contributo integrativo	
	Minimi	Aliquota %
Dal 2013	€ 758,00 Riv. inflazione	4%

Riduzione dell'importo del contributo integrativo minimo per portarlo allo stesso livello di Cassa Dottori, che passa quindi da € 1.836,00 a € 758,00.

Requisiti per le pensioni dirette

Tipologia di pensione	Età anagrafica	Anzianità minima	Metodo di calcolo
Pensione di vecchiaia	68 anni	40 anni	Misto
Pensione anticipata	63 anni	20 anni	Contributivo
Pensione supplementare	68 anni		Contributivo

In via transitoria, per i nati entro il 31 dicembre 1962 il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue in base ai seguenti requisiti di iscrizione e di contribuzione

Data di nascita	Età	Anz.tà	Data di nascita	Età	Anz.tà
Fino al 31 dicembre 1947	65	30	Dal 1° gennaio 1957 al 30 giugno 1958	68	36
Dal 1° gennaio 1948 al 31 dicembre 1949	66	31	Dal 1° luglio 1958 al 31 dicembre 1959	68	37
Dal 1° gennaio 1950 al 31 dicembre 1951	67	32	Dal 1° gennaio 1960 al 30 giugno 1961	68	38
Dal 1° gennaio 1952 al 31 dicembre 1953	68	33	Dal 1° luglio 1961 al 31 dicembre 1962	68	39
Dal 1° gennaio 1954 al 30 giugno 1955	68	34	Dal 1° gennaio 1963 in poi	68	40
Dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 1956	68	35			

L'età di pensionamento non può essere comunque inferiore a quella prevista per i lavoratori autonomi uomini la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché della gestione separata.

Eliminazione pensione di anzianità e restituzione contributi

La pensione di anzianità non ha più motivo di esistere ed è stata sostituita dalla pensione anticipata.

Resta la pensione di anzianità, invece, nel caso della totalizzazione, in quanto prevista in una norma di legge (decreto legislativo n. 42 del 2006). Al contempo, è stata eliminata anche la restituzione dei contributi, anacronistica con l'introduzione della pensione anticipata e supplementare.

Rimodulazione perequazione pensione

Da	a	Inflazione
€ 0	€ 6.246,89	100%
€ 6.246,90	€ 12.493,78	75%
€ 12.493,79	€ 24.987,56	50%
€ 24.987,57	€ 37.481,34	40%
€ 37.481,35	€ 82.000,00	30%
Oltre		0

Gli scaglioni sono ragguagliati all'importo minimo della pensione Inps.

Sono rispettivamente pari alla pensione minima e al doppio della stessa, oltre il quale la pensione è perequata al 50%.

In via straordinaria per gli anni dal 2013 al 2017 compresi, non vengono adeguate le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013 e che eccedono **€ 31.234,45**. Tale importo è rivalutato annualmente in base all'indice al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istat.

Contributo di solidarietà

Applicato alle pensioni con decorrenza anteriore al 2013, per tre anni (2014 – 2016), per assicurare l'equilibrio finanziario e l'equità tra le generazioni

Ammontare della pensione		Aliquota percentuale
Da	a	
0	12.493,78	0
12.493,79	18.740,67	1
18.740,68	24.987,56	2
24.987,57	31.234,45	3
31.234,46	37.481,34	4
Oltre		5

Il contributo non può ridurre la pensione oltre quello che spetterebbe allo stesso soggetto se la pensione risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca.

Per lo stesso periodo, alle pensioni liquidate con decorrenza 2013-2015 superiori a due volte il trattamento minimo A.G.O. si applica il contributo di solidarietà dell'1%.

Riduzione di equilibrio della quota A

Si applica al momento del pensionamento alla quota A rivalutata

L'importo che si sottrae alla quota reddituale (quota A) è una parte della differenza tra la pensione calcolata con il metodo reddituale e una pensione calcolata con il metodo contributivo al momento del pensionamento. Il montante è costituito da:

- contributi soggettivi versati fino al 31 dicembre 2003;
- contributi per ricongiunzione e riscatto di periodi anteriori al 1° gennaio 2004;

A tale montante si applicano i coefficienti di trasformazione allegati al Regolamento.

Il 25% della differenza tra la quota A e tale quota contributiva è la "Riduzione di equilibrio" che non può essere superiore al 20% della quota A.

Esempio 1:

Quota A = € 20.000,00 – Quota contributiva = € 16.000,00

Differenza = € 4.000,00

**Riduzione di equilibrio = € 1.000,00 (un quarto della differenza)
pari al 5,0%**

Riduzione di equilibrio della quota A

Vediamo nell'esempio seguente un caso un po' più articolato.

Professionista cinquantenne che ha maturato con le regole attuali una quota A pari a € 20.000,00.

Con le nuove regole si pensiona con 68 anni di età e quindi tra 18 anni.

Solo tra 18 anni, quindi, si potrà calcolare l'importo della riduzione di equilibrio. Di sicuro possiamo dire che la quota A, a partire dal 2013, verrà rivalutata in base all'inflazione (anche se con un coefficiente ridotto).

Supponiamo che al compimento dell'età di pensionamento la quota A sia pari a € 26.000,00.

A quell'epoca si determinerà una quota contributiva formata da tutti i contributi soggettivi versati prima del 2004 e da eventuali contributi per ricongiunzioni/riscatti. Se il montante ammonta a € 300.000,00 e lo trasformiamo (per semplicità) al 6%, otteniamo una quota pari a € 18.000,00. La differenza tra la quota A (€ 26.000,00) e la quota contributiva (€ 18.000,00) è pari a € 8.000,00.

Il 25% di tale differenza (pari a € 2.000,00) viene sottratto alla quota A che diviene, quindi pari a € 24.000,00. Questo è ciò che accade alla quota A. Ovviamente alla quota A va sommata la quota B di pensione, calcolata con il metodo contributivo.

Attribuzione di parte del maggior rendimento rispetto alla media mobile del PIL

Sulle posizioni contributive individuali, costituite da:

- contributo soggettivo versato dal 1° gennaio 2004;
- contributi volontari (li vedremo nelle slide successive);
- somme affluite o versate per ricongiunzioni e riscatti e relative a periodi successivi al 31 dicembre 2003;
- somme versate per contributo soggettivo straordinario aggiuntivo (le vedremo nelle slide successive);
- quote relative al periodo di preiscrizione;

si può retrocedere fino alla metà della differenza tra la media quinquennale del rendimento netto del patrimonio e il tasso annuo di capitalizzazione.

✓ Decorrenza delle pensioni e prescrizione

✓ Le pensioni ai superstiti

✓ Le pensioni di inabilità e invalidità

Decorrenza delle pensioni e prescrizione

Le pensioni dirette sono erogate a domanda e decorrono dal primo giorno del mese successivo alla domanda stessa ovvero dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti, compreso quello del versamento dei contributi.

In caso di prescrizione dei contributi, si prescrive una parte di anno in proporzione all'importo non versato.

✓ **Decorrenza delle pensioni e prescrizione**

✓ **Le pensioni ai superstiti**

✓ **Le pensioni di inabilità e invalidità**

Le pensioni ai superstiti

La pensione di reversibilità e la pensione indiretta spettano:

- a) al coniuge superstite, anche se separato nella misura del 60%;
- b) al coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile. Se in concorso con gli altri superstiti nei limiti stabiliti dal giudice ed entro l'ammontare della quota complessivamente loro spettante;
- c) ai figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti, legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari in corso legale a carico del de cuius; nella misura massima del 20% per ciascun figlio fino ad un massimo dell'80% della pensione del de cuius, se in concorso fra loro o con l'avente titolo di di cui al punto a);
- d) in assenza del genitore, al figlio superstite nella misura del 70% (vale anche per le pensioni in godimento).

La proposta consente di superare il problema delle maggiorazioni di pensione.

Pensione di reversibilità

Istituto	Anno	Titolare	Soggetti aventi diritto	Importo prestazione
Pensione reversibilità superstiti	2013	Superstiti	Coniuge, figli minori, maggioresni se studenti o inabili	60% al coniuge, 20% a ciascun figlio fino a max 100% Max 80% se concorso di due o più figli 70% al figlio senza coniuge
Pensione reversibilità superstiti	2013	Coniuge divorziato	Titolare di assegno divorzile	60% massimo o, se inferiore per sentenza del giudice

Se la pensione di reversibilità deriva da una pensione di invalidità o di inabilità il cui titolare decede entro un anno dal pensionamento, l'importo della pensione di reversibilità è integrato al minimo di € 12.493,78. L'integrazione spetta in ogni caso se nel nucleo familiare è presente un figlio minore o inabile.

L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale.

Pensione indiretta

Istituto	Anno	Anzianità	Minimo previsto	Importo prestazione
Pensione indiretta superstiti	2013	dell'iscritto > 5 anni di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio	SI	Calcolo misto

La pensione spetta inoltre ai superstiti

- dell'iscritto cancellato dall'Associazione da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella del decesso e che può far valere almeno 5 (cinque) anni di effettiva iscrizione e contribuzione di cui almeno 3 (tre) svolti nell'ultimo quinquennio;
- dell'iscritto cancellato dall'Associazione e che può far valere almeno 15 (quindici) anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La pensione indiretta è integrata al minimo di € 12.493,78.

L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale.

Non spetta al coniuge titolare di pensione indiretta, senza figli contitolari della pensione, avente un reddito annuo imponibile ai fini Irpef superiore a € 18.740,67.

Non spetta al titolare di pensione di invalidità o di inabilità erogata dall'Associazione che gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

Pensione di reversibilità

La legge vigente prevede (dal 2012), per coloro che si sposano dopo il 70^{mo} anno di età con un coniuge di 20 anni più giovane, che l'importo della pensione spettante sia ridotto fino al 90% in ragione della durata del matrimonio:

a) se l'associato/a muore entro il primo anno di matrimonio, la decurtazione è pari al 90%;

b) se il decesso avviene entro il secondo anno di matrimonio la riduzione è pari all'80%, e così via fino al 10° anno di matrimonio. Se venisse a mancare il coniuge l'assegno di reversibilità sarebbe del 100%.

Nel Regolamento, analogamente, abbiamo previsto che l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti è ridotta nei casi in cui il matrimonio con il dante causa sia stato contratto a età del dante causa superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni.

La riduzione è determinata nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10. Nei casi di frazione di anno la riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

La riduzione non opera nel caso di presenza nel nucleo familiare del coniuge superstite di figli di minore età, studenti, ovvero inabili e aventi diritto a pensione.

✓ **Decorrenza delle pensioni e prescrizione**

✓ **Le pensioni ai superstiti**

✓ **Le pensioni di inabilità e invalidità**

Pensione inabilità

Istituto	Anno	Anzianità	Minimo previsto	Importo prestazione
Pensione inabilità	2013	dell'iscritto almeno 5 anni	SI pari a € 12.493,78	Calcolo misto

Se dovuta ad infortunio è sufficiente un anno di anzianità.
Spetta anche al cancellato da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella della domanda di pensione.
E' incompatibile con l'iscrizione a qualunque ordine e la titolarità di redditi conseguiti successivamente alla pensione.
L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale.
E' soggetta a revisione sanitaria.

Pensione invalidità

Istituto	Anno	Anzianità	Minimo previsto	Importo prestazione
Pensione invalidità	2013	dell'iscritto almeno 5 anni	SI pari a € 6.246,89	Calcolo misto – 70%

Spetta anche al cancellato da data non anteriore di 6 (sei) mesi a quella della domanda di pensione.

L'integrazione è proporzionale alla quota reddituale.

Spetta per infermità o difetto fisico invalidante per almeno due terzi.

Alla maturazione dei requisiti, si può chiedere la pensione di vecchiaia.

Si ha diritto a supplementi di pensione comprensivi anche dei contributi versati successivamente alla pensione di invalidità.

Può essere soggetta a revisione amministrativa e sanitaria.

Il minimo non spetta a chi gode anche di trattamento pensionistico diretto a carico di altro istituto previdenziale.

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale

✓ **Contributi volontari**

✓ **Integrazione della contribuzione**

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale

L'iscritto può versare dei contributi volontari per raggiungere il diritto alla pensione.

La facoltà è riconosciuta a chi è stato iscritto e ha esercitato negli ultimi 5 anni o almeno per tre degli ultimi 5 anni, ovvero che sia stato iscritto ed abbia esercitato per almeno 5 anni nell'arco della sua vita.

L'assicurazione non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'interessato sia iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria e successivamente al pensionamento presso CNPR.

I contributi volontari incrementano la posizione contributiva individuale.

I soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria non acquisiscono la qualifica di associati.

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale

✓ **Contributi volontari**

✓ **Integrazione della contribuzione**

Nuove norme per una migliore pianificazione previdenziale

L'iscritto, all'atto di presentazione della domanda di pensione di vecchiaia e della pensione anticipata e comunque prima della liquidazione della pensione, può chiedere di effettuare il versamento di un contributo soggettivo straordinario aggiuntivo, d'importo a sua discrezione, destinato ad aumentare l'importo della pensione.

Il mancato pagamento del contributo prima della liquidazione della pensione determina la rinuncia alla richiesta di versamento.

L'importo versato affluisce nella posizione contributiva individuale.

Il versamento non incrementa l'anzianità di iscrizione e di contribuzione.